«L'attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione»

Ten.Col. Andrea Bergamo

Milano, 5 Giugno 2013

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

I poteri della Guardia di Finanza in materia di lotta alla contraffazione sono rinvenibili nel D.Lgs. 19 Marzo 2001, n. 68 «*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*» e, in particolare, all'art. 2, comma 2, lettera L., laddove si sancisce che…

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

…al Corpo sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

….

….

….

L) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

…

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

La Guardia di Finanza è, dunque, per legge, la polizia economico-finanziaria italiana ed espleta la propria attività istituzionale attraverso circa 700 Reparti distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale.

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Art. 29 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54

1. Le funzioni di **autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo** sono svolte dal **Ministero dello sviluppo economico** il quale si avvale, in particolare, della **collaborazione delle Camere di Commercio**, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, **e della Guardia di finanza** ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Le funzioni di **controllo alle frontiere esterne** sono svolte dall'**Agenzia delle Dogane** conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Il **Ministero della salute svolge le funzioni di autorità di vigilanza** anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30, **limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità**.

…….(omissis)

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Il Corpo impiega nella lotta alla contraffazione Reparti territoriali quali:

- **Gruppi;**
- **Compagnie;**
- **Tenenze;**
- **Brigate.**

e strutture specializzate nell'investigazione:

- **Nuclei di Polizia Tributaria.**

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA:

È un Reparto investigativo a competenza provinciale, formato da diverse articolazioni specializzate (Gruppi di Sezioni).

Il contrasto alle frodi ai consumatori ed alla lotta alla contraffazione è effettuato, a Milano, dal Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi.

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

TECNICHE D'INDAGINE:

- *Intelligence* e controllo del territorio;
- Intercettazioni telefoniche ed ambientali;
- Osservazione e controllo a distanza con impiego di personale appositamente addestrato o di particolari mezzi tecnici.

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

CONTESTI IN CUI VIENE ESPLETATO IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE:

- **FRONTIERA: negli spazi doganali presso i porti e gli aeroporti in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 19,20,20 bis e 21 del Testo Unico delle Leggi Doganali (DPR 43/1973);**

- **SUOLO NAZIONALE: impiegando i poteri previsti dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 68/2001, che consente l'utilizzo dei poteri di accesso, ispezione e verifica, oltre che in campo fiscale, anche nei campi d'intervento indicati nel medesimo Decreto.**

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

LE MODALITÀ OPERATIVE

3 direttrici :

- Monitoraggio delle frontiere
- Controllo economico del territorio
- Attività investigativa

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

MODULI OPERATIVI TRASVERSALI:

- Analisi documentale
- Approfondimenti finanziari
- Attività di Polizia Giudiziaria

GUARDIA DI FINANZA
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

OBIETTIVI FINALI:

- Ricostruzione dei flussi di beni e di denaro
- Individuazione della «filiera del falso»
- Aggressione dei patrimoni illeciti

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ANALISI DEL FENOMENO

La contraffazione non colpisce solo i legittimi detentori dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale. A tale fenomeno sono correlate profonde criticità in ordine:

- **all'economia nazionale e agli introiti dell'Erario;**
- **alla libera concorrenza;**
- **al mondo del lavoro;**
- **alla salute dei consumatori;**
- **alla disciplina dell'immigrazione;**
- **alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ANALISI DEL FENOMENO

Il carattere della transnazionalità:

- Quasi il 50% dei soggetti coinvolti è di etnia straniera;
- Oltre l'85% dei prodotti contraffatti è di origine/provenienza cinese (fonte: Commissione UE);
- I proventi illeciti della contraffazione vengono fatti defluire all'estero soprattutto tramite i canali di *money transfer;*
- Internet è la nuova frontiera del falso e della pirateria;

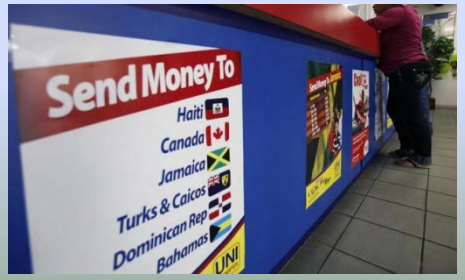

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ANALISI DEL FENOMENO

La potenzialità criminogena:

- **Risultanze investigative hanno definitivamente acclarato le ingerenze nel "mercato del falso" della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, attratta dalla notevole redditività di questo tipo di illecito;**
- **Le modalità di gestione dei traffici di prodotti contraffatti sono state mutuate dal traffico di droga e dal contrabbando di tabacchi;**
- **Nascita di *joint-venture* tra sodalizi stranieri e criminalità organizzata autoctona.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ANALISI DEL FENOMENO

Gli ostacoli all'attività di indagine:

- **Lingua dei sodali, che non sempre permette un'immediata azione di contrasto alle attività illecite, nonché uso di terminologia criptica;**
- **Soggetti implicati provvisti di altissima specializzazione nella gestione del mercato della contraffazione ;**
- **Identificazione oggettivamente difficile dei soggetti impegnati nell'attività criminale;**
- **Atteggiamento del cittadino comune che non sempre percepisce la gravità dei crimini contraffattori e il valore dell'attività di repressione;**
- **Parcellizzazione delle spedizioni di merce contraffatta;**
- **Utilizzo di utenze cellulari «dedicate» per i contatti tra i sodali, le cui dotazioni (ed i relativi numeri) vengono continuamente rinnovate.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ANALISI DEL FENOMENO

- Fatturato della contraffazione in Italia: 6,9 mld di Euro;
- Gettito fiscale sottratto allo Stato: 1,7 mld di Euro;
- Perdita di produzione: 13,7 mld di Euro;
- Perdita di valore aggiunto: 5,5 mld di Euro;
- Perdite posti di lavoro: 110.000 unità;

(dati CENSIS 2012)

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

- **Svolta di sistema nella legislazione;**
- **Particolare sensibilità delle Autorità politiche: Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della contraffazione, C.N.A.C. (Consiglio Nazionale Anticontraffazione);**
- **Consolidamento del dispositivo di contrasto dispiegato dalla Guardia di Finanza.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

- sanzioni più severe, adeguate alla gravità del fenomeno;
- estensione ai reati più gravi di contraffazione dei poteri investigativi un tempo riconosciuti dalla sola legislazione antimafia (misure di sicurezza patrimoniali e operazioni speciali)

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- **l’art. 473 c.p. è stato sdoppiato in due fattispecie, di cui la prima è costituita dalla contraffazione o alterazione o utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, che continua ad essere punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la seconda è l’analoga condotta concernente i brevetti, i disegni o i modelli industriali, che ora è sanzionata più gravemente con la reclusione da 1 a 4 anni;**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- **l’art. 474 c.p. è stato anch’esso sdoppiato in due fattispecie, di modo che continua ad essere punita con la reclusione fino a 2 anni la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, mentre l’introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati è un reato più grave, sanzionabile con la reclusione da 1 a 4 anni;**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo "legge-sviluppo" n. 99/2009

Riforma dell'impianto sanzionatorio del codice penale:

- **ai sensi del nuovo art. 474-ter c.p. (Circostanza aggravante), nei casi in cui i delitti di contraffazione di marchi e brevetti (art. 473 c.p.) e di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con marchi contraffatti (art. 474, primo comma, c.p.) siano "*commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate*" (che non integrino gli estremi per procedere ai sensi dell'art. 416 c.p.), allora la pena applicabile è la reclusione da 2 a 6 anni.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Qualora “l’impresa del falso” sia inserita non a monte della filiera, allo stadio della contraffazione di marchi e brevetti e dell’importazione di prodotti con marchi contraffatti, bensì a valle, nel segmento dell’immissione sul mercato di vendita o della messa in circolazione dei prodotti con marchi contraffatti, la pena della reclusione fino a 2 anni prevista per il reato-base (ai sensi dell’art. 474, secondo comma, c.p.) è aumentata fino a 3 anni.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- **la sanzione per la vendita o la messa in circolazione, l’importazione o la commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni di origine e di provenienza ora prevista dall’art. 517 c.p. è la reclusione fino a 2 anni; oltre a questo, è stato precisato che costituisce fallace indicazione del “made in Italy” anche *“l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera*”.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- **l’art. 517-ter c.p. prevede la punibilità con la reclusione fino a due anni, a querela della persona offesa, di chiunque fabbrica o importa o pone in vendita beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salvo che ciò non comporti la contraffazione o l’alterazione di marchi o brevetti, di segni distintivi o modelli industriali sanzionabili ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p.. Laddove il reato “usurpativo” sia commesso in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, si applica la pena della reclusione fino a tre anni.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Riforma dell’impianto sanzionatorio del codice penale:

- **l’art. 517-quater c.p. punisce con la reclusione fino a 2 anni la contraffazione o l’alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché l’importazione, la detenzione per la vendita, l’offerta in vendita e la messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte. Anche qui, qualora il reato sia commesso in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi ed attività organizzate, la pena della reclusione è aumentata fino a 3 anni.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Aggressione dei capitali, dei mezzi e dei profitti realizzati da chi opera nell’“industria del falso”.

L’art. 474 bis c.p. prevede ora che, per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., nonché degli artt. 517 ter e 517 quater c.p., è sempre ordinata la confisca:

- **delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;**
- **delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Misure di sicurezza patrimoniali:

- **confisca obbligatoria dei mezzi, degli oggetti, dei prodotti, dei prezzi e dei profitti dei reati di contraffazione (art. 474-bis c.p.);**
- **confisca dei beni «per equivalente», ossia per il valore corrispondente ai profitti illeciti, in caso d’impossibilità a risalire ai vantaggi direttamente scaturenti dai reati di contraffazione (art. 474-bis c.p.);**
- **confisca «per sproporzione» attivabile ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto legge n. 306/1992 anche in caso di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati previsti dagli artt. 473, 474, 517-ter e 517-quater c.p. (art. 15, comma 3, legge n. 99/2009);**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Confisca dei beni «per equivalente»:

quando non è possibile eseguire la confisca obbligatoria dei beni e dei proventi direttamente ricollegabili ai reati di contraffazione, il giudice ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche se acquisiti legittimamente con altri capitali propri o di terzi, per un valore corrispondente ai profitti realizzati grazie all’attività illecita.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Confisca dei beni «per sproporzione»:

nei confronti degli associati a gruppi criminali responsabili di traffici di merci contraffatte si deve procedere sempre al sequestro ed alla successiva confisca del denaro, dei beni e delle utilità patrimoniali di cui non possano giustificare la provenienza e di cui risultino titolari o avere la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica, quando hanno valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Sanzioni amministrative:

L’acquirente finale, a qualsiasi titolo, di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale, è punito con la pena pecuniaria da 100 a 7.000 euro.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Adeguamento normativo “legge-sviluppo” n. 99/2009

Sanzioni amministrative:

Salvo che il fatto non costituisca reato, se l’acquisto è effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, si applica la sanzione da 20.000 fino a 1.000.000 di euro, e si procede alla confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Art. 29 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 – Le sanzioni penali (art. 31)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

(**art. 3, comma 1**: All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II).

(**art. 5, comma 2**: Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7).

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Art. 29 D.Lgs. 11 Aprile 2011, n. 54 – Le sanzioni penali (art. 31)

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

(**art. 30, comma 2**: L'autorità di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato).

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

La previsione punitiva del Codice al Consumo (art. 112 D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

....

....

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Nello specifico: la contraffazione del marchio «CE»

Un recente pronunciamento della Cassazione ribadisce che la contraffazione della marcatura «CE» - la cui funzione era ed è quella di tutelare gli interessi pubblici della sicurezza degli utilizzatori dei giocattoli - rende i prodotti in esame diversi da quelli che si manifestano in apparenza, con conseguente elusione della buona fede dei futuri acquirenti.

Ne consegue, pertanto, che vengano integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 515 del Codice Penale («*Frode nell'esercizio del commercio*»).

(Cassazione Penale - Sez. III, Sentenza dell'8 Marzo 2013, n. 10604)

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

GLI STRUMENTI DI CONTRASTO

Nello specifico: la contraffazione del marchio «CE»

Art. 515 C.P. «*Frode nell'esercizio del commercio*».

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

CONTRAFFAZIONE DI GIOCATTOLI

RISULTATI GDF IN ITALIA NEL 2012:

- Sequestrati n. 21.781.988 giocattoli
- di essi, 14.725.234 (il 68%) erano pericolosi
- Valore di mercato: oltre 156.000.000 €
- L'88% del sequestrato alle frontiere proviene dalla Cina

CONTRAFFAZIONE DI GIOCATTOLI

Risultati conseguiti dalla GDF nel 2012 a Milano e provincia:

- **27 interventi repressivi effettuati**
- **Sequestrati n. 772.434 giocattoli**

CONTRAFFAZIONE DI GIOCATTOLI

Risultati conseguiti dalla GDF nei primi 4 mesi del 2013 a Milano e provincia:

10 interventi repressivi effettuati

Sequestrati n. 507.772 giocattoli

CONTRAFFAZIONE DI GIOCATTOLI

SEQUESTRI GDF IN ITALIA:

Media annuale dei sequestri di giocattoli sul territorio nazionale nell'ultimo quinquennio: oltre 16.000.000 di pezzi

L'azione repressiva della Guardia di Finanza ai traffici illeciti in materia di giocattoli in Italia nel 2012:
(dati complessivi per violazioni in materia penale e amministrativa, aggregati per macroaree regionali)

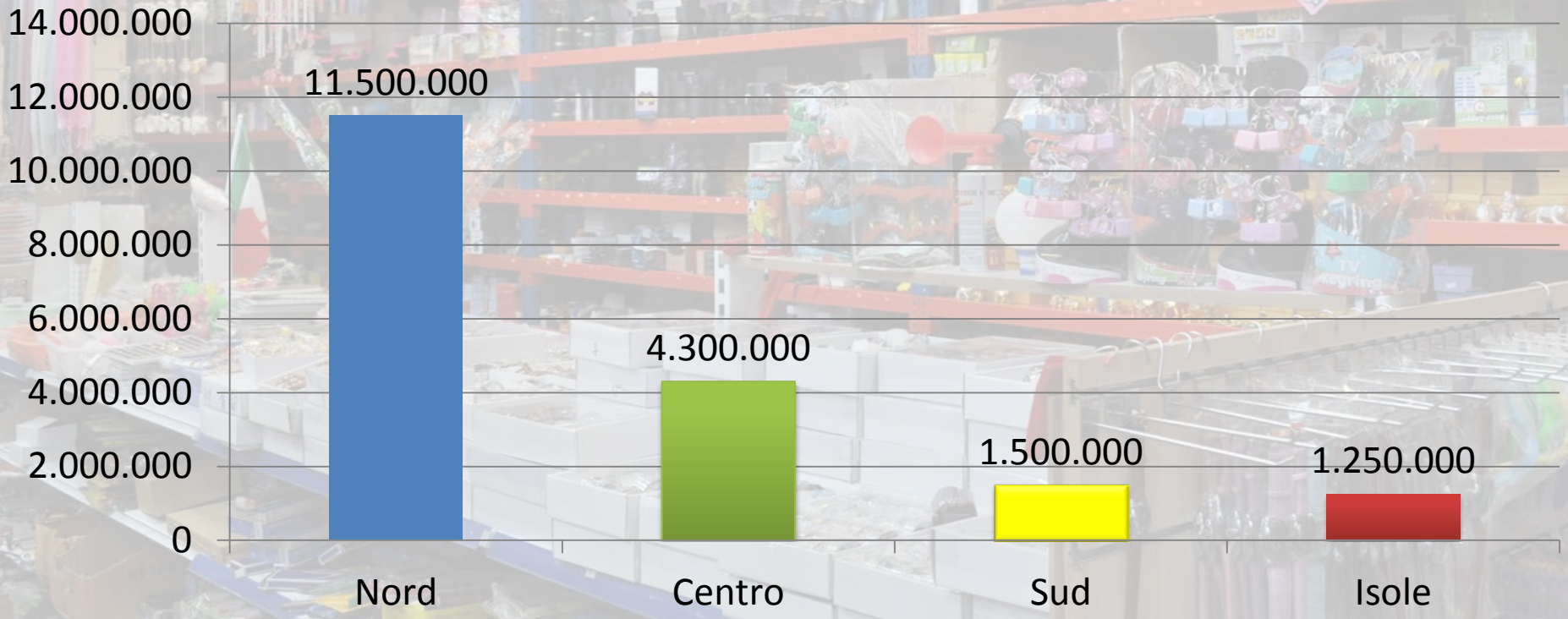

L'azione repressiva della Guardia di Finanza ai traffici illeciti in materia di giocattoli in Italia nel 2012:

Dati su scala regionale dei soggetti verbalizzati

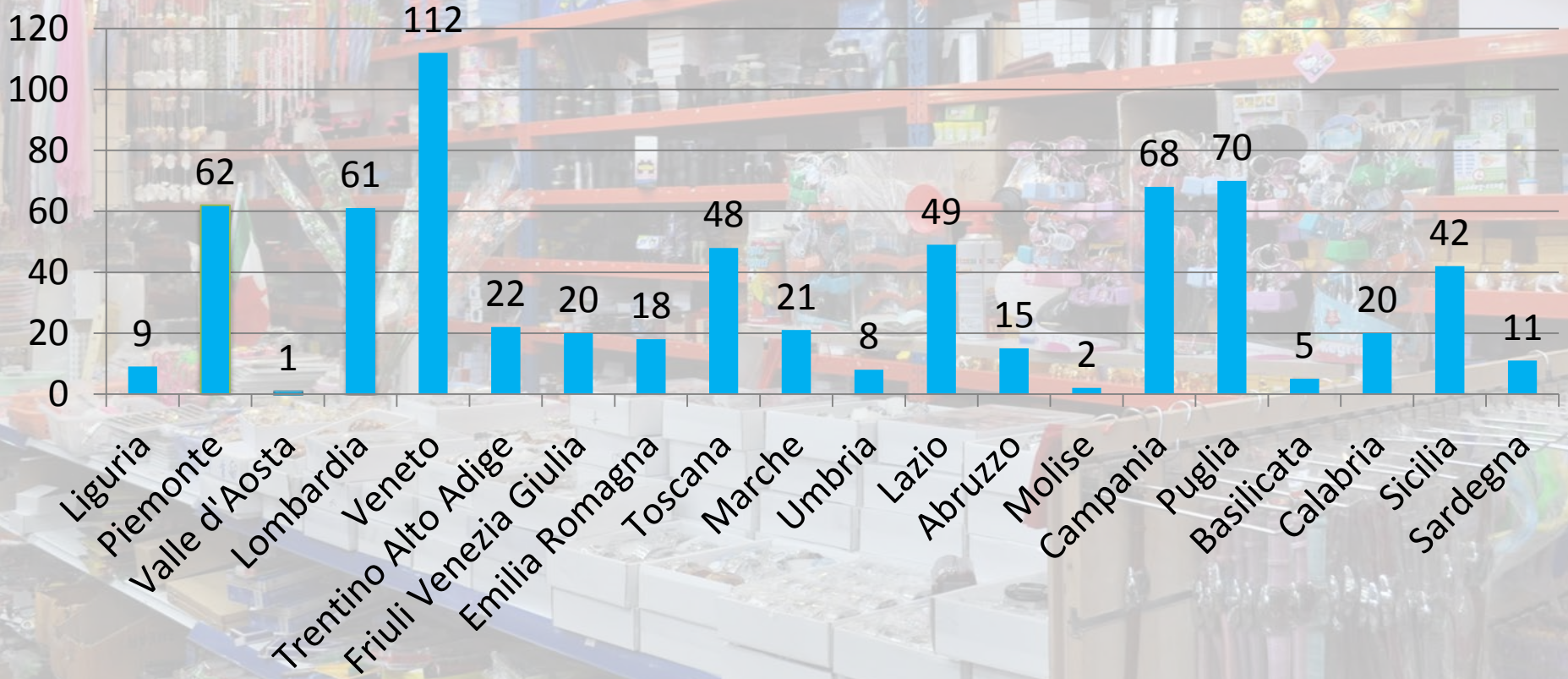

L'azione repressiva della Guardia di Finanza ai traffici illeciti in materia di giocattoli in Italia nel 2012:

Etnia soggetti verbalizzati

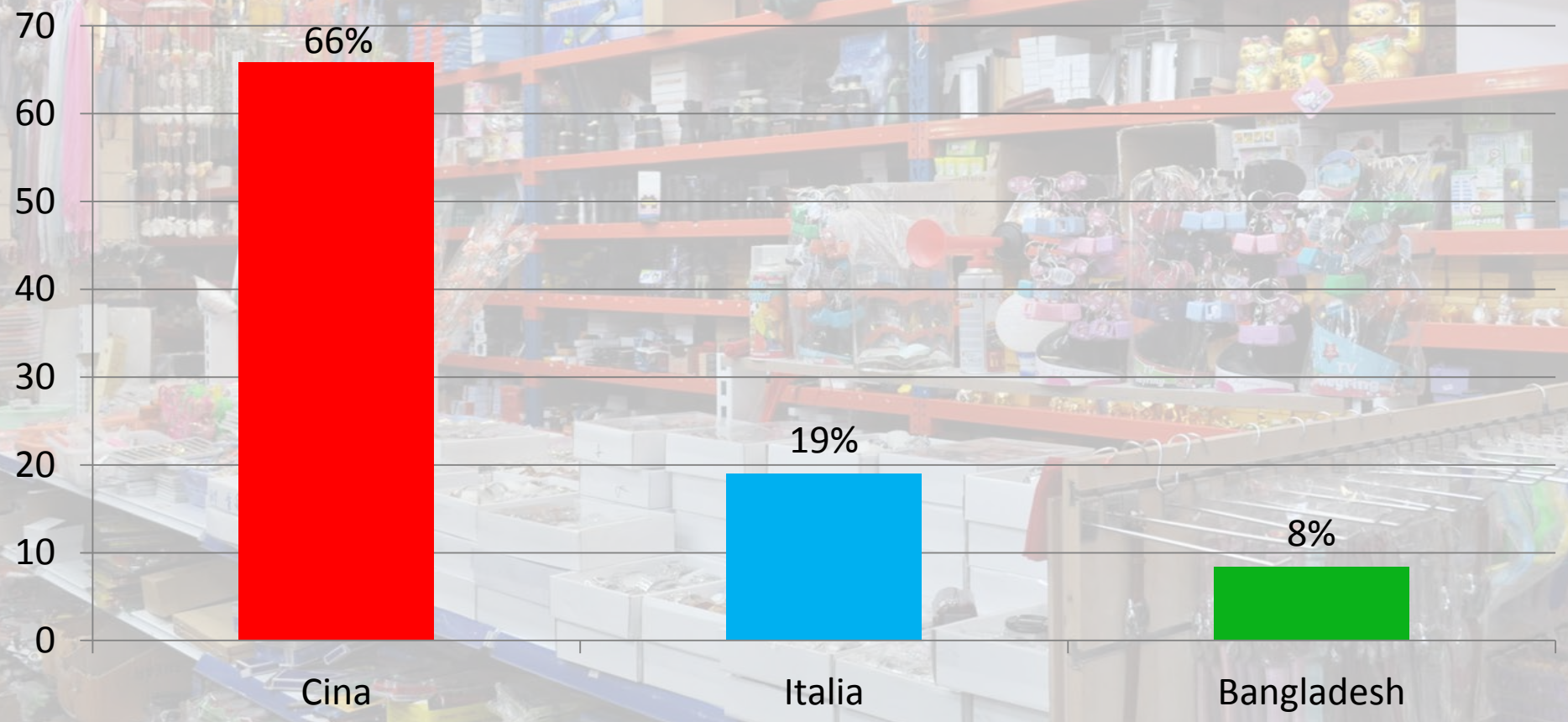

L'azione repressiva della Guardia di Finanza ai traffici illeciti in materia di giocattoli in Italia nel 2012:

Provenienza dei prodotti

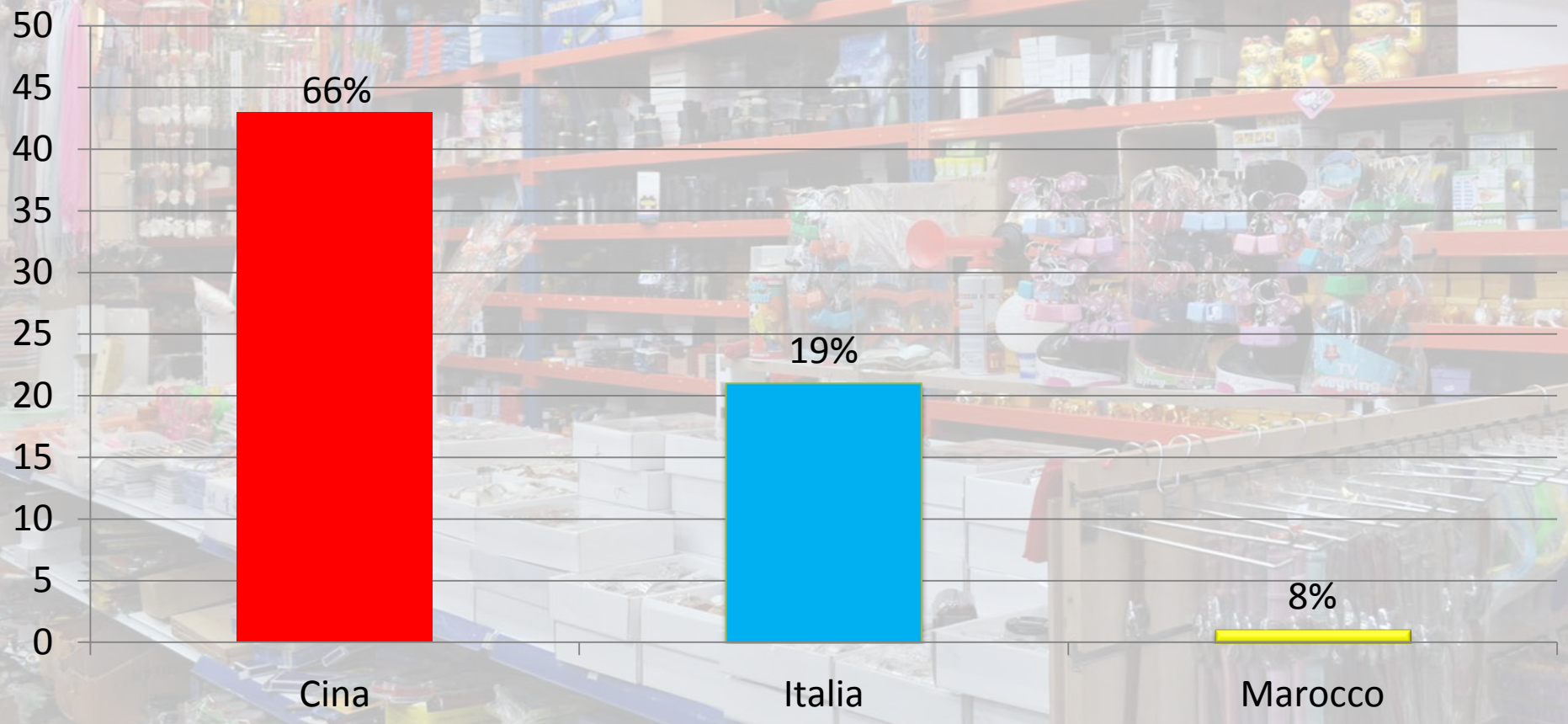

L'azione repressiva della Guardia di Finanza ai traffici illeciti in materia di giocattoli in Italia nel 2012:

Fasi del sequestro

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

QUALI PROSPETTIVE?

Una *road map* per il contrasto agli illeciti:

- **Collaborazione interistituzionale e partenariato con le associazioni di categoria;**
- **Interventi repressivi;**
- **Supporto tecnico-scientifico assicurato dalle Università e dalle Aziende Sanitarie Locali.**

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

QUALI STRUMENTI?

- **Quadro normativo di contrasto;**
- **Tracciabilità dei prodotti;**
- **Campagne di informazione.**

Ringrazio per l’attenzione